



***Direzione Centrale Pensioni***  
***Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione***

**Roma, 28-06-2022**

**Messaggio n. 2592**

**OGGETTO:       Corresponsione per l'anno 2022 della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) di cui all'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2007, come modificato dall'articolo 1, comma 187, della legge n. 232/2016**

## **Premessa**

Con il presente messaggio si comunica che nel mese di luglio 2022 l'Istituto provvederà d'ufficio a erogare la somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima, di cui all'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Quanto ai requisiti di accesso anagrafici e contributivi si rinvia alle circolari e ai messaggi pubblicati in materia e, da ultimo, al messaggio n. 2549 del 20 giugno 2017.

## **1. Requisiti reddituali per l'anno 2022**

### **1.1 Anno di riferimento del reddito**

La verifica del diritto alla somma in argomento viene effettuata, in caso di prima concessione, sulla base dei criteri di cui all'articolo 35, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e, nel caso di

concessione del beneficio successiva alla prima, in base ai criteri dettati dal comma 8 del medesimo articolo, come modificato dall'articolo 13, comma 6, lettere a) e b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In questo ultimo caso, devono essere presi in esame i redditi da pensione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati dell'anno in corso e i redditi diversi da pensione relativi all'anno precedente.

Per l'anno 2022 devono essere, quindi, valutati i seguenti redditi:

- nel caso di prima concessione:
  - tutti i redditi posseduti dal soggetto nell'anno 2022 (rientrano in tale casistica tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva);
- nel caso di concessione successiva alla prima:
  - i redditi per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, conseguiti nel 2022;
  - i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2021.

Per i redditi diversi da quelli da prestazione, in assenza delle informazioni relative agli anni 2022 o 2021, sono stati utilizzati i redditi degli anni precedenti, risalendo fino al 2018.

## 1.2 Limiti

Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente; tale reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella riportata al seguente paragrafo 1.3.

Si rammenta che dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte il trattamento minimo ovvero fino a 2 volte il trattamento minimo.

Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell'importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. Infatti, la c.d. clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l'importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

## 1.3 Limiti reddituali

Si riporta di seguito la tabella dei limiti reddituali per l'anno 2022.

|                       | Anno 2022 (TM mensile € 524,35) |              |
|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| Anni di contribuzione | TM annuo x 1,5                  | TM annuo x 2 |

|                                    |                                     | (tabella A)        |                               | (tabella B)                   |                   |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Lavoratori dipendenti              | Lavoratori autonomi                 | fino a € 10.224,83 | Tra € 10.224,84 e € 10.325,82 | Tra € 10.325,83 e € 13.633,10 | Oltre € 13.633,11 |
| ≤ 15 anni (< 780 ctr.)             | ≤ 18 anni (< 936 ctr.)              | € 437,00           | Max € 10.661,83               | € 336,00                      | Max € 13.969,10   |
|                                    |                                     |                    |                               |                               |                   |
| Lavoratori dipendenti              | Lavoratori autonomi                 | fino a € 10.224,83 | Tra € 10.224,84 e € 10.350,82 | Tra € 10.350,83 e € 13.633,10 | Oltre € 13.633,11 |
| > 15 ≤ 25 anni (> 781 < 1.300 ctr) | > 18 ≤ 28 anni (> 937 < 1.456 ctr.) | € 546,00           | Max € 10.770,83               | € 420,00                      | Max € 14.053,10   |
|                                    |                                     |                    |                               |                               |                   |
| Lavoratori dipendenti              | Lavoratori autonomi                 | fino a € 10.224,83 | Tra € 10.224,84 e € 10.375,82 | Tra € 10.375,83 e € 13.633,10 | Oltre € 13.633,11 |
| > 25 anni (> 1.301 ctr.)           | > 28 anni (> 1.457 ctr.)            | € 655,00           | Max € 10.879,83               | € 504,00                      | Max € 14.137,10   |

## 2. Pensioni della Gestione privata e dei lavoratori di spettacolo e sport

### 2.1 Platea interessata

La somma aggiuntiva viene attribuita d'ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2022 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2022, hanno un'età maggiore o uguale a 64 anni.

Si rammenta che l'importo aggiuntivo non spetta sulle seguenti prestazioni:

044 (INVCIV), 077, (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012 (SOSPED), 043 (INDCOM), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92), 200 (ESPA) [\[1\]](#).

La quattordicesima non viene, inoltre, erogata per le seguenti prestazioni:

- pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali;
- trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati;
- pensioni della ex SPORTASS.

## 2.2 Registrazione delle attività sulla pensione

Sulle pensioni esaminate per la lavorazione è stata memorizzata la seguente movimentazione nel segmento GP1 del *data base* delle pensioni:

- GP1CMPNTIP il valore **QA** (Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse);
- GP1FMPNTIP il valore 1;
- GP1DMPN la data di elaborazione;
- GP1CPRD il valore M2022.

Nella funzione DIARIO sono state registrate le seguenti informazioni:

| Codice      | descrizione                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0710</b> | elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse 2022: conguaglio € XXX,00                                  |
| <b>0711</b> | elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse 2022: conguaglio corrisposto su pensione ccc/ssss/nnnnnnnn |
| <b>0712</b> | elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse 2022: scartata al calcolo per xxxx                         |

Nel segmento GP3, sezione “CU”, del relativo data base della pensione sulla quale viene attribuita la quattordicesima, viene memorizzato l'importo corrisposto:

GP3EAGG = importo della somma aggiuntiva corrisposta.

## 2.3 Recupero di somme non dovute allo stesso titolo

Nel caso in cui il soggetto titolare di pensione abbia in corso una procedura di recupero su una quattordicesima degli anni precedenti, risultata non dovuta, in tutto o in parte a seguito delle verifiche reddituali a consuntivo, sulla quattordicesima del 2022 viene recuperato, in tutto o in parte, il debito residuo.

## 2.4 Apertura procedura “BOOKING” per l'anno 2022

La procedura per l'anno 2022 è stata messa a disposizione delle Strutture territoriali dal 20 giugno 2022.

## 3. Pensioni della Gestione pubblica

### **3.1 Platea interessata**

La somma aggiuntiva viene attribuita d'ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2022 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 30 giugno 2022, hanno un'età maggiore o uguale a 64 anni.

Nella sezione "PROSPETTI EROGAZIONE PENSIONI" sono stati pubblicati gli elenchi dei seguenti soggetti:

- soggetti ai quali è stata attribuita d'ufficio la quattordicesima;
- soggetti ai quali non è stata attribuita la quattordicesima, in quanto titolari di altro trattamento pensionistico presente nel Casellario centrale dei pensionati;
- soggetti ai quali non è stata attribuita la quattordicesima, per cause diverse da quella del punto precedente, con l'indicazione della relativa motivazione.

### **3.2 Redditi utilizzati**

Sono stati utilizzati i redditi trasmessi dagli interessati tramite domande *web* o inseriti dalle Strutture territoriali nell'applicativo *on line*, entro il giorno 16 maggio 2022.

In assenza delle informazioni relative agli anni 2022 o 2021, per i redditi diversi da quelli da prestazione, sono stati utilizzati i redditi dell'ultima campagna reddituale, ossia i redditi dell'anno 2019.

In assenza di tali redditi, la posizione non è stata elaborata e dovrà essere gestita a cura della Struttura territoriale.

### **4. Scarto per irreperibilità**

Sono state scartate le pensioni delle Gestioni pubbliche e private dei soggetti che, alla data di elaborazione, risultavano in condizione di irreperibilità; dallo scarto per irreperibilità sono stati esclusi i beneficiari che abbiano un pagamento localizzato all'estero tramite Citibank NA in ragione delle informazioni derivanti dalle periodiche attività di verifica dell'esistenza in vita.

Qualora potenziali beneficiari a cui la prestazione non è stata erogata in quanto risultati irreperibili negli archivi dell'Istituto presentino domanda per l'attribuzione della stessa, dovrà preventivamente essere sanata la condizione di irreperibilità secondo le indicazioni di cui ai messaggi n. 2702 del 4 luglio 2018 e n. 4567 del 6 dicembre 2018.

### **5. Comunicazioni ai pensionati**

Il credito per somma aggiuntiva per l'anno 2022 e l'eventuale indebito per il medesimo titolo per gli anni 2019 e 2020, saranno esposti con uno specifico dettaglio sul cedolino di pensione.

Le lettere di comunicazione relative al solo credito per somma aggiuntiva non saranno spedite in formato cartaceo. Ai beneficiari della somma aggiuntiva nei cui confronti non risultino somme da recuperare saranno, quindi, inviate le seguenti comunicazioni:

- a) aggiornamento della relativa sezione del modello OBISM;
- b) produzione di una comunicazione depositata nell'area personale dell'interessato e invio di una comunicazione e-mail al contatto telematico del pensionato, se disponibile;

c) inserimento di una nota sul cedolino dei percettori della somma aggiuntiva del seguente tenore: *“In base ai dati reddituali attualmente registrati nei nostri archivi, abbiamo disposto il pagamento di una somma aggiuntiva sulla sua pensione (la cosiddetta “quattordicesima”), essa viene riconosciuta in via provvisoria in attesa dell’esito degli accertamenti reddituali effettuati anche per il tramite della competente amministrazione finanziaria”*;

d) invio di un messaggio SMS, in caso di contatto valido, con il seguente testo, preceduto dalle prime sei lettere del codice fiscale per consentire facilmente l'identificazione del destinatario: *“Sulla pensione del mese di luglio è stata erogata in via provvisoria la somma aggiuntiva 2022. Vai nell’Area personale per i dettagli”*;

e) invio di una notifica sull'app IO.

Per i beneficiari nei cui confronti risultino somme da recuperare a titolo di somma aggiuntiva non dovuta per gli anni precedenti, viene inviata apposita comunicazione cartacea con l'indicazione degli importi risultati indebiti e della compensazione effettuata sulla quattordicesima corrisposta per il corrente anno.

## **6. Corresponsione d'ufficio e a domanda**

A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2022 (per la Gestione privata ed ex ENPALS) o dal 1° luglio 2022 (per le pensioni della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2022 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2022, sempre a condizione che rientrino nei limiti reddituali, la quattordicesima sarà, come di consueto, attribuita d'ufficio con la rata di dicembre 2022.

Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano di averne diritto possono, in ogni caso, presentare apposita domanda di ricostituzione *on line*, attraverso il sito internet dell'Istituto, [www.inps.it](http://www.inps.it), se in possesso delle seguenti credenziali di accesso: SPID (Sistema pubblico Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0). In alternativa, i soggetti interessati possono rivolgersi agli Istituti di Patronato.

Il Direttore Generale  
Vincenzo Caridi

---

[1] 200 - ESPA, “Indennità espansione art. 41, comma 5-bis, d.lgs n. 148/2015”.